



**Regione Autonoma  
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma  
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region  
Trentino-Südtirol**

Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali  
**Ufficio Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali**

Tel: 0461 201037 / 0461 201207 / 0461 201328 / 0461 201040  
e-mail: entilocali@regione.taa.it / elettorale@regione.taa.it  
pec: ripaist@pec.regione.taa.it / elettorale@pec.regione.taa.it



Numero di protocollo e data di registrazione associati al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).  
Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima.

Ai Comuni della regione autonoma  
Trentino-Alto Adige

Alla Provincia autonoma di Trento  
Umst coordinamento enti locali,  
politiche territoriali e della montagna

Alla Provincia autonoma di Bolzano  
Ripartizione 7 – Enti locali

Al Consorzio dei comuni trentini

Al Consorzio dei comuni  
della provincia di Bolzano

Alle Comunità  
della provincia autonoma di Trento

Alle Comunità comprensoriali  
della provincia autonoma di Bolzano

Ai Consorzi dei comuni BIM  
della regione Trentino-Alto Adige

**Oggetto: Nota informativa art. 1 comma 536 legge di bilancio 2024. Nuove disposizioni in materia di rimborso agli enti locali (in quanto datori di lavoro) degli oneri sostenuti per permessi retribuiti dei propri lavoratori dipendenti per l'esercizio delle funzioni pubbliche ai sensi dell'art. 79 del TUEL.**

L'articolo 71 del Codice degli enti locali rinvia – per quanto non espressamente previsto dalla stessa l.r. n.2 del 2018 in materia di aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali – alle disposizioni del TUEL nella stessa materia (Parte I Titolo III Capo IV del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Tra gli altri aspetti, il rinvio in questione comporta l'applicazione nella nostra realtà regionale della disciplina statale in materia di rimborso al datore di lavoro dell'amministratore locale dei permessi retribuiti spettanti a quest'ultimo – ai sensi dell'articolo 79 del TUEL – per l'espletamento del mandato elettorale.

Ora il comma 536 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", pubblicata sulla Gazz. Uff. 30 dicembre 2023, n. 303, S.O. ed entrata in vigore, salvo diverse disposizioni, il 1° gennaio 2024), pur senza modificare espressamente l'articolo 80 del TUEL, introduce una ulteriore distinzione ai fini del rimborso degli oneri in questione, differenziando, all'interno della categoria dei datori di lavoro pubblici, il regime applicabile agli enti locali:

"Art. 1 – Comma 536

536. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79 del medesimo testo unico. Al predetto personale si applicano le modalità di rimborso previste dall'articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."

In sostanza gli enti locali-datori di lavoro sono equiparati – sotto il profilo del rimborso – ai datori di lavoro privati.

Si consideri che sono "enti locali" secondo il primo comma dell'articolo 2 del TUEL:

"1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni.  
2. [...]".

Pertanto, rovesciando la regola precedente, a partire dal 1° gennaio 2024, i comuni, le province (ma si ritiene che non ricadano nella nozione di ente locale le due province autonome, che in quanto dotate di poteri politico-legislativi di pari forza e valore rispetto a quelli attribuiti alle Regioni autonome sono a queste equiparate), le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni i cui dipendenti svolgano le funzioni elettive che danno diritto ai permessi retribuiti ai sensi dell'articolo 79 del TUEL hanno diritto – in qualità di datori di lavoro – a richiedere il rimborso degli oneri sostenuti a tale titolo (retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore), secondo le modalità previste dall'articolo 80 (ed in particolare dal terzo, quarto e quinto periodo del comma 1) del TUEL:

"L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67."

Gli enti interessati dovranno quindi attivarsi per ottenere il rimborso degli oneri (retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza) sostenuti a partire dal 1° gennaio 2024 per i permessi retribuiti ai **propri dipendenti** che svolgono le funzioni elettive di cui all'articolo 79 del TUEL.

**Reciprocamente, gli enti locali i cui amministratori siano lavoratori dipendenti** di comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate o unioni di comuni, dovranno prevedere adeguate risorse per il rimborso degli oneri sostenuti dai rispettivi "enti locali-datori di lavoro" per i permessi retribuiti per l'esercizio delle funzioni elettive ai sensi dell'articolo 79 del TUEL.

Con i migliori saluti.

LA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE II

Loretta Zanon

firmata digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).

PF

Per ulteriori informazioni è a disposizione Franceschi Paolo tel. 0461 201037

e-mail [paolo.franceschi@regione.taa.it](mailto:paolo.franceschi@regione.taa.it).